

Decisione CEE/CEEA/CECA 28 settembre 2022, n. 1844

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore

emanato/a da: **Commissione CEE/CE**

e pubblicato/a su: **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 ottobre 2022, n. L254**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva.

(2) Con il mandato M/071, del 1° agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3) In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 ed EN 10253-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 ⁽⁴⁾ della Commissione, che ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 ed EN 10253-2:2021, rispettivamente relative agli estintori d'incendio portatili, alle prove non distruttive e ai raccordi per tubazioni.

(4) Il CEN ha rivisto anche le seguenti norme armonizzate sulle caldaie a tubi d'acqua, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 ed EN 12952-10:2002. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 ed EN 12952-10:2021.

(5) Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 ed EN 12284:2003. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione ed EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.

(6) In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha modificato anche le seguenti norme sulle tubazioni industriali metalliche, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione ⁽⁵⁾: EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN

13480-5:2017/A2:2021 ed EN 13480-3:2017/A4:2021. Inoltre il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021.

(7) Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(8) Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(9) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, unitamente alle relative modifiche, dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

(10) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 ed EN ISO 9712:2012. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, nonché le relative modifiche, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.

(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

⁽³⁾ Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:

1) le voci 11, 12 e 29 sono soppresse;

2) le seguenti voci 11 *bis*, 12 *bis* e 29 *bis* sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:

N.	Riferimento della norma
«11 bis.	EN 13480-2:2017 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali EN 13480-2:2017/A3:2018 EN 13480-2:2017/A1:2018 EN 13480-2:2017/A2:2018 EN 13480-2:2017/A7:2020 EN 13480-2:2017/A8:2021»
«12 bis.	EN 13480-5:2017 Tubazioni industriali metalliche - Parte 5: Collaudo e prove EN 13480-5:2017/A1:2019 EN 13480-5:2017/A2:2021»
«29 bis.	EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo EN 13480-3:2017/A3:2020 EN 13480-3:2017/A1:2021 EN 13480-3:2017/A2:2020 EN 13480-3:2017/A4:2021».

3) sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Riferimento della norma
----	-------------------------

«51.	EN 3-8:2021 Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7
52.	EN ISO 9712:2022 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712:2021)
53.	EN 10253-2:2021 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo
54.	EN 12516-2:2014+A1:2021 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio
55.	EN 12952-2:2021 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori
56.	EN 12952-5:2021 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Lavorazione e costruzione delle parti in pressione della caldaia
57.	EN 12952-6:2021 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia
58.	EN 12952-10:2021 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti dei dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
59.	EN 13121-1:2021 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e criteri di accettazione
60.	EN 14917:2021 Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione
61.	EN ISO 21922:2021 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura (ISO 21922:2021)».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:

«47.	EN 10253-2:2007 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo	3.4.2024
48.	EN 12284:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura	3.4.2024
49.	EN 12516-2:2014 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio	3.4.2024
50.	EN 12952-10:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione	3.4.2024
51.	EN 12952-2:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori	3.4.2024
52.	EN 12952-5:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia	3.4.2024
53.	EN 12952-6:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia	3.4.2024
54.	EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso	3.4.2024

55.	EN 14917:2009+A1:2012 Compensatori di dilatazione a soffiello metallico per impieghi a pressione	3.4.2024
56.	EN 3-8:2006 Estintori d'incendio portatili - Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar EN 3-8:2006/AC:2007	3.4.2024
57.	EN ISO 9712:2012 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012)	3.4.2024».

Ars

